

Unione dei Comuni Montani
“Alta Val d’Arda”
Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

o o o o o

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

.....

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 E RELATIVI ALLEGATI.

L’anno **Duemilaventuno** questo giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **18,00** nella **sala consiliare del Palazzo del Podestà** – del Comune di Castell’Arquato.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri:

- SONO PRESENTI I SIGNORI:

1	BERSANI	GIUSEPPE
2	FREPPOLI	GIUSEPPE
3	IRTI	IVAN
4	VINCINI	ANTONIO
5	VINCINI	PAOLA
6	CARINI	MIRELLA
7	CALESTANI	PAOLO
8	SIDOLI	GIUSEPPE
9	FOCHI	ALBERTO
10	CROCI	GABRIELE

- SONO ASSENTI I SIGNORI:

1	CAPELLI	FAUSTO
2	BOSONI	MAURIZIO

- Assiste il Segretario dell’Unione **dr.ssa Ravecchi Laura** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

-Essendo legale il numero degli intervenuti **Il dr. Giuseppe Sidoli**, nella sua qualità di **Presidente dell’Unione, Sindaco di Vernasca** assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

PREMESSO che:

- l'art.151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, dispone che i Comuni deliberino il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
- l'art.162, comma 1, del menzionato d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, prevede che i Comuni deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, tenendo conto che la situazione economico-finanziaria non presenti un disavanzo,
- l'art.174 del succitato d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, prescrive che lo schema di bilancio annuale di previsione debba essere predisposto dalla Giunta e da questa presentato al Consiglio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione;
- il d.lgs. 10 agosto 2014, n.126, ha modificato ed integrato il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt.1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42;

RICHIAMATO, in particolare, l'art.11, comma 14, del d.lgs. 23 giugno 2011, n.118, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art.2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

DATO ATTO che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati: bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021 - 2022, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 al d.lgs. 23 giugno 2011, n.118, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli artt.13 e 14 del citato d.lgs. 23 giugno 2011, n.118, e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che dall'1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n.16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO che:

- in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del d.lgs. 23 giugno 2011, n.118, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in

ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

- sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
- che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2018;

CONSIDERATO, in particolare, che:

- per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile con riferimento alle norme legislative vigenti, nonché a tutti gli elementi di valutazione disponibili;

- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di finanziamento stabilite dagli artt.199 e 200 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché dei limiti imposti dall'art.204, comma 1, del citato d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

- per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri più idonei per conseguire il miglior livello di efficacia ed efficienza consentito dalle risorse disponibili, applicando le riduzioni stabilite dalla legge;

- si è tenuto conto delle disposizioni per la programmazione degli investimenti di cui all'art.200 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché di quanto previsto in materia di programmazione dei lavori pubblici dall'art.128 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, ora sostituito dal d.lgs. 18 aprile 2016, n.50;

- il fondo di riserva rispetta i limiti di cui all'art.166, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

- il fondo di riserva di cassa è stato costituito nel rispetto dei limiti di legge;

- sono state rispettate le riduzioni di spesa di cui al d.l. 31 maggio 2010, n.78;

- è stato istituito il fondo crediti di dubbia esigibilità destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione, secondo le regole previste dalla nuova disciplina del d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

RICHIAMATO l'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge finanziaria 2007), ai sensi del quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RILEVATO che:

- la legge 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COND-19, prevedendo al comma 3-bis dell'art. 106 il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre.

- il Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e Finanze previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha emesso nella seduta del

12 gennaio 2021, il decreto con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali,

- l'art. 30, comma 4 del D.L. 41 del 22.03.2021 ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 30 aprile 2021;

RICHIAMATO l'art.162 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, a norma del quale il bilancio di previsione:

- è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo;

- è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo;

RITENUTO di confermare anche per l'annualità 2021 il criterio di ripartizione delle spese generali tra i comuni aderenti all'Unione stabiliti con la deliberazione di Giunta n. 27 del 18 settembre 2020;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti sulla correttezza, coerenza, congruità ed attendibilità contabile delle previsioni del Bilancio e dei suoi allegati, ai sensi dell'art.239, comma 1, lett.b), nn.1 e 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ACQUISITI, inoltre, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile allegati, richiesti e favorevolmente espressi, sulla suindicata proposta di deliberazione, resi ai sensi dell'art.49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 unitamente ai relativi allegati dando atto che gli elaborati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se materialmente NON allegati per motivi di voluminosità, ma acquisiti agli atti del Servizio Finanziario di questa Unione;

2) di dare atto che gli stanziamenti di bilancio rispettano gli obiettivi programmatici posti dalla normativa in vigore in merito al pareggio di bilancio e, in particolare, dalla legge 28 dicembre 2015, n.208 (cd. Legge di stabilità 2016).

Successivamente, con separata votazione unanime, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 E RELATIVI ALLEGATI.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Mariarosa Rigolli

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Mariarosa Rigolli

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA**

**Deliberazione Consiglio Unione
n. 4 del 29-4-2021**

**IL PRESIDENTE
dr. Giuseppe Sidoli**

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
dr.ssa Laura Ravecchi**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, visibile sul sito www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 07.05.2021.

Addi

P. Il Segretario dell'Unione
Istruttore Amministrativo
Poggioli Marialuisa

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3 art. 134 del D.Lgs. 267/2000) .

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Addi

**Il Segretario. dell'Unione
dr.ssa Laura Ravecchi**
